

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Dublin District Court — Irlanda) — procedimento penale a carico di Owen Pardue

(Causa C-321/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Preambolo e articoli 6, 20, 41, 47 e 48 — Poteri della autorità nazionale responsabile dell'azione penale — Mancata attuazione del diritto dell'Unione — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Manifesta incompetenza della Corte)

(2017/C 063/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Dublin District Court

Parte nel procedimento penale principale

Owen Pardue

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dalla Dublin District Court (Tribunale distrettuale di Dublino, Irlanda), con decisione del 27 maggio 2016.

⁽¹⁾ GU C 279 del 01.06.2016.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 16 novembre 2016 — Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Repubblica federale di Germania

(Causa C-577/16)

(2017/C 063/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, in combinato disposto con l'allegato I, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 ⁽¹⁾, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, debba essere interpretato nel senso che la produzione di polimeri, e, in particolare, del polimero policarbonato in impianti di capacità produttiva superiore a 100 t al giorno, rientri nell'attività, ivi indicata, di produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili?

- 2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se il gestore di un impianto di tal genere abbia diritto all'assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni per effetto di applicazione diretta delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e della decisione della Commissione 2011/278/UE ⁽²⁾, nel caso in cui un'assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni ai sensi del diritto nazionale resti esclusa per il sol fatto che lo Stato membro interessato non abbia inserito gli impianti per la produzione di polimeri nell'ambito di applicazione della legge nazionale di recepimento della direttiva 2003/87/CE e, per detto solo motivo, tali impianti non partecipino allo scambio di quote di emissioni.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275, pag. 32.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 130, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 novembre 2016 —
Enzo Buccioni/Banca d'Italia**

(Causa C-594/16)

(2017/C 063/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Enzo Buccioni

Resistente: Banca d'Italia

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il principio di trasparenza, enunciato chiaramente dall'articolo 15 della versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea, nel suo obiettivo cogente generale, laddove inteso nel senso che (tale principio) possa essere regolato con le fonti regolamentari o equivalenti ivi previste al paragrafo 3, i cui contenuti potrebbero essere manifestazione di una discrezionalità eccessivamente estesa, e priva di base in una superiore fonte del diritto europeo circa la necessaria prefissazione di principi minimi non derogabili, non confligga con un simile intendimento limitativo nel settore della normativa europea in materia di funzioni di vigilanza sugli istituti creditizi, fino al punto da svuotare il medesimo principio di trasparenza anche in ipotesi ove l'interesse all'accesso risulti ancorato a interessi essenziali del richiedente manifestamente omogenei a quelli eccettuati, in senso favorevole, dalle ipotesi limitative del settore;
- 2) se, in conseguenza di ciò, l'articolo 22, paragrafo 2, nonché l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15.10.2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, non siano da interpretare come ipotesi non eccezionali di derogabilità della non accessibilità dei documenti, quanto piuttosto come norme da interpretare nelle finalità più ampie dell'articolo 15 della versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea e, come tali, riconducibili ad un principio normativo generale del diritto dell'Unione, per cui l'accesso sia non restringibile, secondo un ragionevole e proporzionato bilanciamento delle esigenze del settore creditizio con gli interessi fondamentali del risparmiatore coinvolto in un caso di *burden sharing*, in dipendenza delle circostanze rilevanti acquisite da un'autorità di vigilanza che presenti caratteri organizzativi e competenze di settore analoghi a quelli della stessa Banca Centrale Europea;